

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. III N. 1

## RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

(GIOMO, *Presidente e Relatore*)

SULLA

### ELEZIONE CONTESTATA DEL DEPUTATO ANSELMO MARTONI

(COLLEGIO XII - BOLOGNA)

*Presentata alla Presidenza il 21 dicembre 1972*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al termine della seduta pubblica del 19 dicembre 1972, la Giunta delle Elezioni ha deciso di proporre alla Camera l'annullamento della elezione del deputato Anselmo Martoni e la proclamazione a deputato del signor Livio Ligorì.

A tale duplice decisione la Giunta è pervenuta dopo le seguenti fasi procedimentali ed i connessi accertamenti.

\* \* \*

Nelle sedute dell'11 luglio e del 29 novembre 1972 la Giunta accertava, su relazione dell'onorevole Dell'Andro, che la cifra elettorale della lista del PSDI nel Collegio di Bologna — cifra che, secondo i dati comunicati dall'U.C.C. (Ufficio Centrale Circostrizionale) (v. pag. 7 del relativo verbale in data 9 maggio) era di 90.814 voti — doveva essere ridotta di 364 voti, restando così rettificata in 90.450.

Alla rettifica globale sopradetta di — 364 voti, si perveniva attraverso le rettifiche parziali apportate alle cifre elettorali della lista del PSDI nelle seguenti sezioni:

— *sezione n. 24 di Ferrara:* — 191 voti

(l'errore è dipeso dall'inversione nel verbale sezionale dell'ordine numerico fra le liste contrassegnate dai numeri 6, 7, 8, 9, 10 e

11 e dalla conseguente inversione di voti, nel prospetto U.C.C., tra le liste contigue della DC e del PSDI, a cui sono stati assegnati 221 voti invece dei 30 effettivamente riportati: v. pagina 67 verbale sezionale; pag. 1304 prospetto U.C.C.);

— *sezione n. 74 di Rimini:* + 10 voti

(l'errore è dipeso dalla inesatta trascrizione della cifra elettorale del PSDI dal verbale sezionale al prospetto U.C.C.: 21 voti invece dei 31 effettivamente riportati: v. pag. 67 verbale sezionale; pag. 1359 prospetto U.C.C.);

— *sezione n. 16 di Alfonsine:* — 60 voti

(l'errore è dipeso dalla inversione, nel verbale sezionale, dell'ordine numerico fra le liste contrassegnate dai numeri 7, 8, 9, 10 e 11 e dalla conseguente inversione di voti del prospetto U.C.C., tra le liste contigue della DC e del PSDI, a cui sono stati assegnati 76 voti invece dei 16 effettivamente riportati: v. pagina 67 verbale sezionale; pag. 1317 prospetto U.C.C.);

— *sezione n. 5 di Forlimpopoli:* — 53 voti

(l'errore è dipeso dalla inversione, nel verbale sezionale, dell'ordine numerico fra la lista della DC e quella del PSDI, a cui sono

stati assegnati 59 voti invece dei 6 effettivamente riportati: v. pag. 67 verbale sezionale; pag. 1351 del prospetto dell'U.C.C.);

— *sezione n. 601 di Bologna*: — 53 voti

(l'errore è dipeso dalla inversione dell'ordine numerico fra le liste contigue della DC e quella del PSDI con conseguente inversione delle corrispondenti cifre elettorali (98 e 45 voti): v. pag. 67 verbale sezionale inviato alla Camera; pag. 67 verbale sezionale depositato presso il comune; pag. 1266 prospetto dell'U.C.C.);

— *sezione n. 2 di Cervia*: — 5 voti

(l'errore è dipeso dalla inversione dell'ordine numerico fra le liste contigue del MSI e del PSDI con conseguente inversione delle corrispondenti cifre elettorali (15 e 10 voti): v. pag. 67 verbale sezionale; pag. 1319 prospetto dell'U.C.C.);

— *sezione n. 6 di Budrio*: — 2 voti

(l'errore è dipeso dalla inesatta trascrizione della cifra elettorale riportata dal PSDI: il prospetto riporta infatti 49 voti invece dei 47 effettivamente conseguiti: v. pag. 67 verbale sezionale, conforme alle relative tabelle di scrutinio; pag. 1273 prospetto dell'U.C.C.);

— *p. 1359 prospetto dell'U.C.C.*: — 10 voti

(l'errore è dipeso da una inesatta totalizzazione verticale dei voti della lista del PSDI: la cifra risultante è di 3415; la cifra esatta è invece di 3405).

\* \* \*

Nella seduta del 26 luglio 1972 la Giunta accertava, su relazione dell'onorevole Carta, che la cifra elettorale della lista del PSDI nel Collegio di Lecce — cifra che, secondo i dati comunicati dall'Ufficio Centrale Circostrizionale (v. pag. 6 del verbale in data 10 maggio 1972) era di 27.081 voti — doveva essere aumentata di 107 voti, restando così rettificata in 27.188 voti.

Alla rettifica globale sopradetta di + 107 voti si perveniva attraverso le rettifiche parziali apportate alle cifre elettorali della lista del PSDI nelle seguenti sezioni:

— *sezione n. 4 di Andrano*: — 10 voti

(l'errore è dipeso dalla inesatta trascrizione nel verbale sezionale e quindi nei prospetti dell'U.C.C. dei voti riportati dalla lista

del PSDI (127 in luogo dei 117 effettivamente riportati) con conseguente erroneità nella somma dei voti validi: v. pag. 67 verbale sezionale; pag. 1092 prospetto U.C.C.; tabelle di scrutinio, lista n. 3);

— *sezione n. 9 di Lecce*: + 35 voti

(l'errore è dipeso dalla trascrizione nel verbale sezionale inviato all'U.C.C. e alla Camera e quindi nel prospetto U.C.C. di dati completamente diversi rispetto a quelli riportati dalle varie liste in questa sezione: i dati corrispondono invece a quelli della sezione n. 9 del comune di Galatone; per la rettifica della cifra elettorale del PSDI da 3 voti a 38 voti, v. pag. 67 verbale sezionale inviato al comune di Lecce; tabelle di scrutinio, lista n. 3; pag. 1102 prospetto U.C.C.; cfr. inoltre pag. 67 verbale sezionale inviato alla Camera e pag. 1100 prospetto U.C.C.);

— *sezione n. 77 di Lecce*: — 10 voti

(l'errore è dipeso dalla inesatta trascrizione nel prospetto U.C.C. della cifra elettorale della lista del PSDI: 50 voti invece dei 40 effettivamente riportati; v. pag. 67 verbale sezionale e pag. 1104 prospetto U.C.C.);

— *sezione n. 1 di Surano*: + 133 voti

(l'errore è dipeso dalla trascrizione nel verbale sezionale inviato all'U.C.C. e alla Camera e quindi nel prospetto U.C.C. di dati completamente diversi rispetto a quelli riportati dalle varie liste in questa sezione: i dati corrispondono invece a quelli della sezione n. 1 del comune di Surso; per la rettifica della cifra elettorale del PSDI da 63 voti a 196 voti, v. pag. 67 verbale sezionale inviato al comune di Surano; tabelle di scrutinio, lista n. 3; pag. 1117 prospetto U.C.C.; cfr. pag. 67 verbale sezionale inviato alla Camera);

— *sezione n. 6 di Veglie*: — 30 voti

(l'errore è dipeso dalla inesatta trascrizione nel prospetto U.C.C. della cifra elettorale riportata dalla lista del PSDI nella sezione: 54 voti invece di 24 voti; v. pag. 67 verbale sezionale e pag. 1120 prospetto U.C.C.);

— *sezione n. 5 di Ceglie Messapico*: + 6 voti

(l'errore è dipeso dall'inesatto riporto nel verbale sezionale, e quindi nel prospetto U.C.C., dei voti della lista del PSDI (7 in luogo dei 13 effettivamente riportati) con conseguente erroneità nella somma dei voti validi: v. pag. 67 verbale sezionale; tabelle di scrutinio, lista n. 3; pag. 1126 prospetto U.C.C.);

— sezione n. 184 di Taranto: — 10 voti

(l'errore è dipeso dalla inesatta trascrizione nel prospetto U.C.C. della cifra elettorale della lista del PSDI: 19 voti invece dei 9 effettivamente riportati: v. pag. 67 verbale sezionale e pag. 1156 prospetto U.C.C.);

— sezione n. 201 di Taranto: — 11 voti

(l'errore è dipeso dalla inesatta trascrizione nel prospetto U.C.C. della cifra elettorale della lista del PSDI: 22 voti invece degli 11 effettivamente riportati; v. pag. 67 verbale sezionale e pag. 1156 prospetto U.C.C.);

— pagina n. 1115 prospetto U.C.C.: + 4 voti

(l'errore è dipeso da una inesatta totalizzazione verticale delle cifre elettorali sezionali della lista del PSDI: 2388 voti invece di 2392 che è la somma corretta).

\* \* \*

Nelle predette sedute dell'11 e del 26 luglio e del 29 novembre 1972 — quest'ultima preceduta dalla riunione del « Comitato dei resti » del 15 novembre — la Giunta esaminava i ricorsi elettorali presentati dagli elettori Vittorio Persico, Raffaele Bonino e Triestino Casamassima (con distinti atti, tutti in data 6 giugno 1972) e dal candidato Livio Ligori, (con successivi atti del 7 giugno e del 14 luglio 1972).

La Giunta aveva così modo di constatare che gli errori materiali dedotti in premessa in tali ricorsi — specificamente in quello presentato dal candidato Ligori — erano confermati dagli accertamenti compiuti d'ufficio, accertamenti che peraltro avevano condotto alla individuazione di una serie ulteriore di irregolarità rispetto a quelle segnalate dai ricorrenti.

Sulla base dei dati dedotti, i ricorrenti affermavano che la rettifica in diminuzione dei voti della lista del PSDI nel Collegio XII (Bologna) e la rettifica in aumento dei voti della lista del PSDI nel Collegio XXV (Lecce) dovevano avere come conseguenza l'inversione di posizione fra i predetti Collegi nella graduatoria dei Collegi beneficiari dei nove seggi spettanti alla lista del PSDI con l'utilizzazione dei resti.

Di conseguenza, essendo il Collegio XII (Bologna) l'ultimo dei collegi beneficiari e il Collegio XXV (Lecce) il primo dei collegi esclusi, i ricorrenti chiedevano la contestazione della elezione del deputato Anselmo Mar-

toni e, successivamente, la proclamazione del candidato Livio Ligori, risultato primo nella lista del PSDI per il Collegio XXV (Lecce) con 5.954 voti preferenziali.

Nelle predette sedute dell'11 e del 26 luglio ed in altra successiva del 1° agosto, la Giunta esaminava tali richieste ma ne constatava la improcedibilità sino al momento in cui non fossero stati acquisiti gli elementi prescritti dalla legge (articolo 83 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361) per la formazione della graduatoria dei Collegi beneficiari dei seggi attribuiti con i resti alla lista del PSDI. Tali elementi giuridicamente necessari sono, com'è noto, il *quoziente elettorale nazionale* (che si calcola dividendo la somma dei voti residuati di tutte le liste in tutte le circoscrizioni per il numero dei seggi non assegnati in sede circoscrizionale), la *somma dei voti residuati* di ciascuna lista in ogni circoscrizione, il *quoziente circoscrizionale* di tutte le circoscrizioni. Solo tali elementi consentono infatti: in primo luogo, di determinare il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista; in secondo luogo, di formare, per ciascuna lista, la graduatoria dei collegi beneficiari dei seggi spettanti con i resti, « seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale » (articolo 83 citato).

Esaurita, nella seduta dell'8 novembre 1972, la verifica dei poteri per tutte le circoscrizioni con i relativi accertamenti istruttori, ed acquisiti quindi i dati essenziali per i calcoli sopra descritti, la Giunta, nella seduta del 29 novembre 1972, poteva riprendere l'esame dei ricorsi in questione e, verificate le risultanze d'ufficio, decideva di procedere alla contestazione della elezione del deputato Anselmo Martoni.

\* \* \*

In particolare, i dati posti a fondamento della predetta decisione, sono stati i seguenti.

La somma dei voti residui di tutte le liste in tutte le circoscrizioni è risultata di 4.876.116 (invece di 4.874.565, quale risultava dai calcoli dell'Ufficio Centrale Nazionale). Rimasto invariato in 66 il numero dei seggi da assegnare in sede di ripartizione dei resti, il nuovo quoziente elettorale nazionale è risultato di 73.880 (invece di 73.857). Ugualmente invariata è rimasta l'assegnazione dei seggi alle varie liste.

Vari spostamenti hanno invece contrassegnato le graduatorie dei collegi beneficiari dei seggi attribuiti a ciascuna lista.

Per quanto riguarda la lista del PSDI, la nuova graduatoria, formata in base alle cifre riportate nella annessa tabella, è risultata la seguente:

		Numero indice
1. - Pisa	(XV)	90,00
2. - Catanzaro	(XXVII)	89,41
3. - Napoli	(XII)	83,79
4. - Ancona	(XVII)	83,15
5. - Firenze	(XIV)	80,35
6. - Cagliari	(XXX)	76,99
7. - Roma	(XIX)	70,54
8. - L'Aquila	(XX)	66,83
9. - Lecce	(XXV)	64,37
10. - Bologna	(XII)	63,82
11. - Verona	(IX)	59,37
12. - Trento	(VIII)	59,32
13. - Perugia	(XVIII)	53,97
14. - Udine	(XI)	53,70
15. - Potenza	(XXVI)	48,55
16. - Siena	(XVI)	46,15
17. - Torino	(I)	43,19
18. - Campobasso	(XXI)	43,17
19. - Mantova	(VII)	41,98
20. - Trieste	(XXXII)	37,56
21. - Parma	(XIII)	35,46
22. - Milano	(IV)	34,71
23. - Como	(V)	28,03
24. - Venezia	(X)	27,87
25. - Genova	(III)	27,57
26. - Palermo	(XXIX)	24,92
27. - Cuneo	(II)	17,76
28. - Brescia	(VI)	17,05
29. - Benevento	(XXIII)	8,00
30. - Bari	(XXIV)	6,81
31. - Catania	(XXVIII)	6,64

I Collegi beneficiari risultano essere i primi nove.

Rispetto alla graduatoria formata dall'Ufficio Centrale Nazionale la graduatoria sopra riferita differisce per le seguenti variazioni della posizione dei Collegi:

il Collegio XII (Bologna) passa dal nono al decimo posto, uscendo così dal novero dei collegi beneficiari;

il Collegio XXV (Lecce) passa dal decimo al nono posto, entrando così nel novero dei collegi beneficiari;

il Collegio XXI (Campobasso) passa dal diciassettesimo al diciottesimo posto;

il Collegio I (Torino) passa dal diciottesimo al diciassettesimo posto;

il Collegio XXVIII (Catania) passa dal trentesimo al trentunesimo posto;

il Collegio XXIV (Bari) passa dal trentunesimo al trentesimo posto.

Prendendo atto della inversione di posizione verificatasi tra i collegi di Bologna e di Lecce, la Giunta perveniva, come si è detto, alla contestazione dell'elezione del deputato Anselmo Martoni, proclamato appunto nel Collegio di Bologna.

\* \* \*

In applicazione dell'articolo 17, secondo comma, del nuovo Regolamento della Camera dei Deputati - a tenore del quale « nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato *in ogni fase* il principio del contraddittorio » - tutti i ricorsi elettorali ritualmente pervenuti alla Giunta, dopo le ultime elezioni politiche, sono stati comunicati d'ufficio ai deputati la cui elezione veniva impugnata. Tali deputati sono stati contestualmente invitati a far pervenire alla Giunta eventuali rilievi ed osservazioni, già nella fase di deliberazione dei ricorsi stessi, salvo evidentemente ogni loro ulteriore diritto da far valere nelle eventuali, successive fasi del procedimento.

A seguito della comunicazione dei ricorsi avanzati contro la sua elezione, il deputato Martoni faceva pervenire alla Giunta una memoria in data 31 luglio 1972. In tale documento il deputato Martoni « riservando all'eventuale giudizio di contestazione ogni altra questione » affermava « che non è sufficiente rilevare un errore di trascrizione di dati, ammesso che vi sia; ma è necessario procedere ad un accurato controllo delle schede elettorali delle due Circoscrizioni »: chiedeva, pertanto, l'acquisizione delle schede delle circoscrizioni di Bologna e Lecce e la relativa verifica.

La Giunta prendeva atto delle richieste istruttorie del deputato Martoni nella seduta del 1° agosto 1972, ma rinviava ogni decisione su di esse « al momento della verifica generale del riparto dei seggi attribuiti con i voti residui e del conseguente esame dei ricorsi presentati contro l'elezione del deputato Martoni ».

Nella seduta del 29 novembre 1972 - seduta dedicata appunto alla acquisizione dei dati di tutte le circoscrizioni e alla verifica delle operazioni connesse alla ripartizione fra

le varie liste e all'interno di ciascuna lista dei seggi assegnati con i resti — la Giunta riprendeva visione delle richieste istruttorie del deputato Martoni ma decideva, a maggioranza, di ulteriormente rinviarne l'esame di merito « al procedimento pubblico di contestazione ».

\* \* \*

Dopo le decisioni della Giunta sopra riportate, il Presidente, consultati i membri presenti alla seduta del 29 novembre 1972, fissava, a norma dell'articolo 12 del Regolamento interno, il giorno 19 dicembre 1972 per la discussione pubblica e ne dava annuncio con apposito avviso comunicato alle parti e affisso nell'atrio del Palazzo.

Con memorie ritualmente presentate prima della seduta pubblica, le parti in causa hanno ulteriormente precisato, a mezzo dei rispettivi difensori, le proprie posizioni.

Il ricorrente signor Ligori, assistito dal professore Giuseppe Guarino, richiedeva che la Giunta: in via pregiudiziale, respingesse siccome inammissibile la richiesta istruttoria, di revisione delle schede, proposta dal deputato Martoni e che, in via definitiva, assegnato il nono seggio spettante al PSDI sulla base dei voti residui al Collegio XXV (Lecce), proponesse la proclamazione a deputato del dottor Ligori.

Le argomentazioni dedotte a sostegno delle predette richieste possono così sintetizzarsi:

a) il giudizio della Giunta deve basarsi sui documenti elettorali specificamente indicati dalla legge: documenti fra i quali non potrebbero annoverarsi, secondo il ricorrente, le schede elettorali; b) le risultanze dei verbali sezionali, sanata ogni irregolarità imputabile ad errore materiale, dovrebbe fare allo stato piena prova sino a querela di falso; c) l'acquisizione delle schede valide, prevista dall'articolo 9 del Regolamento della Giunta, sarebbe ammissibile solo ove sussistano contrasti irconciliabili tra i documenti elettorali in senso proprio; d) la richiesta istruttoria del deputato Martoni sarebbe inammissibile per l'assoluta genericità dell'oggetto.

Il deputato contestato Anselmo Martoni, assistito dall'avvocato Antonio Sorrentino e dal professore Leopoldo Elia, insisteva invece « a che pregiudizialmente la Giunta » disponesse « la revisione delle schede interessate alla vicenda, e non solo di quelle nulle, bianche e contestate dei Collegi di Bologna e di Lecce, ma anche delle schede valide, così come dispone il capoverso dell'articolo 9 del Regolamento della Giunta ».

Le argomentazioni dedotte a sostegno delle predette richieste, che tuttavia non hanno mai contestato la esattezza degli accertamenti svolti dalla Giunta e delle rettifiche da essa apporate, possono così sintetizzarsi:

a) gli stessi errori compiuti dagli uffici elettorali sezionali e circoscrizionali e rilevati dalla Giunta dovrebbero far « dubitare seriamente che il compito di recupero delle schede valide tra quelle contestate e non attribuite sia stato adempiuto con la desiderabile completezza »; b) l'elevato numero delle schede nulle dovrebbe consigliare una revisione del tipo di quella disposta dalla Giunta in questa legislatura, per il Collegio di Palermo; c) la definitività del giudizio che la Giunta è chiamata ad esprimere non consentirebbe una pronuncia allo stato degli atti, basata quindi su dati contestati e contestabili; d) i precedenti giurisprudenziali della Giunta attestano, sempre secondo la parte contestata, che solo attraverso il riesame delle schede, approfondito al massimo, si potrebbe arrivare a proporre, « al di sopra di ogni ragionevole dubbio », l'annullamento di una elezione.

Nella discussione pubblica del 19 dicembre 1972, le parti insistevano sulle loro richieste.

Il rappresentante del ricorrente Ligori ribadiva la tesi della inammissibilità della richiesta di verifica delle schede nulle e valide avanzata dalla controparte sottolineando sia l'irritualità del mezzo proposto sia l'assoluta genericità della domanda.

I rappresentanti del deputato contestato Martoni ribadivano, sulla base di vari precedenti giurisprudenziali della Giunta delle elezioni sia della Camera sia del Senato, la necessità che, prima di giungere ad una decisione, le risultanze documentali fossero comprovate da una verifica delle schede nulle e delle schede valide dei due collegi in causa.

\* \* \*

La Giunta, riunitasi subito dopo in camera di consiglio, adottava la seguente decisione:

« La Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, riunitasi in camera di consiglio a seguito della udienza per la discussione pubblica relativa alla contestazione del deputato Anselmo Martoni, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento interno della stessa Giunta, decide di accogliere nel merito i ricorsi elettorali presentati dai signori Vittorio Persico, Raffaele Bonino e Tristino Casamassima con distinti atti in data 6 giugno 1972 nonché il ricorso presentato dal signor Livio Ligori con

atti del 7 giugno e 14 luglio 1972, respinta nel merito ogni altra istanza ed eccezione e conseguentemente delibera di proporre alla Camera l'annullamento della elezione del deputato Anselmo Martoni e la proclamazione a deputato del signor Livio Ligori.

La Giunta si riserva di presentare alla Camera relazione scritta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15 del precitato regolamento interno.

Così deciso in camera di consiglio il 19 dicembre 1972 ».

La riferita decisione si fonda sostanzialmente su due ordini di considerazioni.

Innanzitutto la Giunta ha valutato le richieste avanzate dal deputato contestato Anselmo Martoni, tanto sotto l'aspetto procedurale della loro ammissibilità quanto sotto quello sostanziale della loro accoglibilità.

Al riguardo, la Giunta ha ritenuto infondate le argomentazioni svolte contro l'ammissibilità di tale richiesta istruttoria e ciò in quanto l'ha giudicata riconducibile nell'ambito delle previsioni del regolamento interno della Giunta delle elezioni. Infatti la Giunta ha ritenuto che alla istanza avanzata dal resistente Martoni dovesse attribuirsi il carattere di eccezione difensiva e ad essa, come tale, fosse applicabile la disciplina dei termini dettata dall'articolo 13 del citato regolamento, anziché quella stabilita per i ricorsi elettorali dall'articolo 87 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, 30 marzo 1957, n. 361. È evidente che il termine fissato dal citato articolo 87 per la presentazione di proteste o reclami avverso la proclamazione degli uffici centrali non può essere invocato per precludere ogni successiva difesa da parte di deputati contro i quali siano stati avanzati ricorsi elettorali.

Tuttavia, pur dichiarando l'ammissibilità delle richieste avanzate dal deputato Martoni, la Giunta ha giudicato di non poterle accogliere nel merito, in quanto il contenuto di esse non è risultato adeguatamente specificato. Infatti, a sostegno delle richieste avanzate, il deputato Martoni non ha fornito alcun elemento di concreto riscontro, né ha segnalato consistenti e specifici indizi di irregolare svolgimento delle operazioni tali da giustificare una più approfondita ricerca della verità sui dati elettorali attraverso la revisione delle schede.

La genericità delle richieste e l'astrattezza delle ragioni che avrebbero potuto suggerirne l'accoglimento è, per altro, emersa anche a seguito delle preliminari verifiche sui documenti elettorali che la Giunta, nell'esercizio

dei suoi poteri d'ufficio, ha svolto per valutare la consistenza e l'attendibilità dell'ipotesi di un diverso risultato attingibile dal riesame delle schede. Tale genericità e astrattezza — in altri termini — non sono state giudicate dalla Giunta come in sé preclusive di ulteriori accertamenti, ma, pur essendosi proceduto *ex officio* ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Giunta, a varie indagini istruttorie diverse dal riesame delle schede, non ne è risultato alcun elemento che potesse assumersi a sostegno dell'utilità, e quindi della doverosità, di una più analitica verifica attraverso le schede.

Anche nella situazione in esame, nella quale la richiesta di un riscontro di tutte le schede veniva argomentata con la necessità di consentire la più ampia difesa a colui che è stato già proclamato deputato e la cui elezione si chiede di annullare, la Giunta ha ritenuto che per l'effettuazione di un radicale e generalizzato riesame non potesse valere come sufficiente motivo l'astratta ed ipotetica eventualità che da esso emergessero nuovi e diversi elementi di calcolo.

Infatti, se in mancanza di specifici elementi si consentisse a chi è stato erroneamente proclamato l'accesso ad ogni mezzo istruttorio di cui non si dimostri la proporzione e la concreta rilevanza per la decisione da adottare, si verrebbe in pratica ad attribuire all'erroneamente proclamato (ed in virtù soltanto di tale erronea proclamazione) una posizione privilegiata rispetto a quella riconosciuta alla controparte e ad ogni autore di ricorso elettorale.

In effetti, la Giunta delle elezioni ha sempre ritenuto — nella sua attività di convalida di elezioni già proclamate o nel corso di procedimenti di contestazione — di non dover prendere in considerazione i reclami o le istanze che non fossero basati su indizi sufficienti a far ritenere plausibile e concreta la eventualità dell'accertamento di risultati elettorali diversi.

Affermato in tal modo il principio di non doversi ulteriormente procedere a verifiche delle schede per le due circoscrizioni interessate al procedimento di contestazione, la Giunta ha valutato le risultanze degli accertamenti già esperiti sui dati e sui documenti elettorali dei collegi di Bologna e Lecce. Alla luce dei riscontri effettuati e delle rettifiche apportate ai risultati parziali e finali delle operazioni elettorali svolte nelle circoscrizioni su indicate — secondo l'analitica esposizione fattane — non può non prendersi atto che dai dati accertati e rettificati risulta la fonda-

tezza delle richieste avanzate dai ricorrenti Ligori, Persico, Bonino e Casamassima, volte all'annullamento della elezione del deputato Martoni e alla proclamazione in sua vece del candidato Ligori, nella lista del PSDI del collegio XXV (Lecce).

In effetti, ripetendosi con i dati rettificati le operazioni compiute dall'Ufficio centrale nazionale per l'assegnazione dei seggi spettanti sulla base dei resti, si ottiene il risultato, già illustrato, che la graduatoria dei collegi beneficiari dei seggi attribuiti alla lista del PSDI in virtù dei voti residui subisce alcune modifiche, tra cui l'inversione dell'ordine da assegnare ai collegi di Lecce e di Bologna, che vengono ad occupare rispettivamente il nono e il decimo posto. Poiché — secondo quanto già detto — è confermata l'attribuzione alla lista del PSDI di n. 9 seggi a seguito delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per l'utilizzazione dei voti residui, ne consegue che per il nono seggio spettante al PSDI deve essere proclamato il candidato Livio Ligori della circoscrizione di Lecce, mentre l'elezione del deputato Martoni della circoscrizione di Bologna, erroneamente proclamato, dovrà essere annullata.

Tale conclusione acquista particolare e sicuro significato ove si consideri che la complessa rielaborazione compiuta dalla Giunta dei calcoli relativi ai dati elettorali delle due circoscrizioni ed al riparto dei seggi spettanti

per la utilizzazione dei resti, è stata interamente e pacificamente accettata da parte del deputato resistente Martoni, tanto per le modalità del suo svolgimento, quanto per il risultato conseguito: a tale risultato, nel suo complesso e nelle sue singole componenti, non è stata opposta alcuna eccezione, ma solo, come si è detto, una generica ed astratta resistenza attraverso la richiesta, respinta dalla Giunta, dell'ulteriore ricerca di una diversa realtà che semplicemente si ipotizza come contenuta nelle schede da riesaminare.

I numerosi e vari problemi che sorgono in occasione di ogni verifica delle elezioni e soprattutto in ogni procedimento di contestazione sono stati posti all'attenzione della Giunta ed adeguatamente vagliati in tutte le loro implicazioni di ordine giuridico, procedurale e sostanziale: la soluzione adottata per ognuno di essi risulta, talora implicitamente, dalle decisioni deliberate e dalle argomentazioni offerte. La Giunta ritiene che, in relazione alla natura del caso in esame ed alle risultanze dell'attività di verifica, la valutazione di queste ultime fatta dalla Giunta fornisca alla Camera sicuri criteri di giudizio in ordine alla proposta che si avanza: di procedere all'annullamento della proclamazione dell'onorevole Anselmo Martoni ed alla proclamazione a deputato del candidato Livio Ligori.

GIOMO, *Presidente e Relatore.*